

Bruxelles, 15 ottobre 2026
(OR. en)

14516/26
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0319 (NLE)**

**AVIATION 161
RELEX 1340
COLAC 127**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 549 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 549 annex.

All.: COM(2026) 549 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.10.2026
COM(2026) 549 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni
aspetti dei servizi aerei**

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL PERÙ
SU ALCUNI ASPETTI DEI SERVIZI AEREI

L'UNIONE EUROPEA,

(in seguito denominata "Unione"),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL PERÙ

(in seguito denominata "Perù"),

dall'altra,

(in seguito denominate congiuntamente "parti"),

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione e il Perù hanno concluso accordi bilaterali sui servizi aerei che contengono disposizioni contrarie al diritto dell'Unione;

CONSTATANDO che l'Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione con paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro dell'Unione hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri dell'Unione e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra l'Unione e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione;

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione e il Perù che sono contrarie al diritto dell'Unione devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una base giuridica valida per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Perù e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione, i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione e il Perù che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione, nell'ambito del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e il Perù, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei del Perù, né negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per "Stati membri CLAC" si intendono gli Stati membri della Commissione latinoamericana dell'aviazione civile.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell'accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.
4. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei dello Stato membro che è parte dell'accordo si intendono fatti ai vettori aerei designati da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dal Perù, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione, rispettivamente, di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro e la domanda del vettore aereo designato, nella forma o secondo le modalità prescritte, il Perù rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - a) il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione;
 - b) lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - c) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.
3. Il Perù può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
 - a) il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione;
 - b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure nella designazione non sia chiaramente indicata l'autorità aeronautica competente; oppure

- c) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Il Perù esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

- 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte del Perù, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione, rispettivamente, di tali autorizzazioni o permessi.
- 5. Una volta ricevuta la designazione da parte del Perù, ciascuno Stato membro rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - a) il vettore aereo sia stabilito, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari, nel territorio del Perù, che effettua la designazione, e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione peruviana;
 - b) il Perù sia lo Stato che rilascia il certificato di operatore aereo ed eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e la sua autorità aeronautica sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - c) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri CLAC e/o a cittadini di Stati membri CLAC e sia da questi effettivamente controllato, a meno che non siano state concordate disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale sui servizi aerei tra tale Stato membro e il Perù.
- 6. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dal Perù qualora:
 - a) il vettore aereo non sia stabilito, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari, nel territorio del Perù, che effettua la designazione, e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida a norma della legislazione peruviana;
 - b) il Perù non sia lo Stato che rilascia il certificato di operatore aereo e non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, e la sua autorità aeronautica non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - c) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri CLAC e/o a cittadini di Stati membri CLAC e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che non siano state concordate disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale sui servizi aerei tra tale Stato membro e il Perù.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del Perù in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e il Perù si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per l'aviazione

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato del Perù che opera tra un punto situato nel territorio di tale Stato membro e un altro punto situato nel territorio di tale Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro.
3. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che il Perù imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato di uno Stato membro che opera tra due punti situati nel territorio del Perù.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Le parti applicano le rispettive leggi in materia di concorrenza.
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) esige o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.
3. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

1. Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
2. Le parti controllano e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente accordo. Tali riesami valutano in particolare gli eventuali effetti negativi impreveduti dell'accordo, osservati da ciascuna delle parti.
3. Su richiesta di una delle parti, le parti organizzano consultazioni al fine di concordare risposte adeguate a tali effetti negativi impreveduti, a seguito delle quali l'accordo può essere riveduto o modificato. Le consultazioni si svolgono entro 60 giorni dalla richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Ciascuna parte invia all'altra parte, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale l'ultima notifica prevista al paragrafo 1 è stata ricevuta.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono inviate al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Perù o ai rispettivi successori.
4. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e il Perù che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell'allegato 1, lettera b). All'entrata in vigore, il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese non appena entrano in vigore o iniziano a essere applicati in via provvisoria.

ARTICOLO 9

Estinzione

1. Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, per via diplomatica, di aver deciso di denunciare il presente accordo. In tal caso, il presente accordo si estingue sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto il preavviso, a meno che il preavviso non sia ritirato prima dello scadere del periodo in questione.

2. In caso di estinzione di un accordo elencato nell'allegato 1, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data dell'estinzione. I riferimenti all'accordo estinto contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.
3. L'estinzione di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui si estingue l'ultimo di tali accordi.

Fatto in duplice esemplare a ..., il ..., in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Perù

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

(a) Accordi e altre intese fra il Perù e Stati membri entrati in vigore o oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo, come modificati:

- accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Perù, del 22 giugno 1960, di seguito "accordo Perù – Danimarca" nell'allegato 2;
- accordo sui trasporti fra la Repubblica francese e la Repubblica del Perù, del 23 aprile 1959, di seguito "accordo Perù – Francia" nell'allegato 2;
- accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Perù, del 30 aprile 1962, di seguito "accordo Perù – Germania" nell'allegato 2;
- accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Perù, del 26 febbraio 2019, di seguito "accordo Perù – Portogallo" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Perù in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, del 31 marzo 1954, di seguito "accordo 1954 Perù – Spagna" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Perù, del 14 luglio 1960, di seguito "accordo Perù – Svezia" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Perù, del 22 settembre 1952, di seguito "accordo 1952 Perù – Paesi Bassi" nell'allegato 2.

(b) Accordi e altre intese fra il Perù e Stati membri non ancora entrati in vigore e non oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo, come modificati:

- accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perù, del 29 dicembre 1967, di seguito "accordo 1967 Perù – Belgio" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perù, del 28 maggio 2009, di seguito "accordo 2009 Perù – Belgio" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Perù, del 17 marzo 1964, di seguito "accordo Perù – Italia" nell'allegato 2;
- accordo sui servizi aerei fra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica del Perù, del 3 febbraio 2023, di seguito "accordo Perù – Finlandia" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Perù, siglato quale allegato B del memorandum d'intesa del 27 giugno 2001, di seguito "accordo 2001 Perù – Paesi Bassi" nell'allegato 2;
- accordo sul trasporto aereo fra il Regno di Spagna e la Repubblica del Perù, siglato quale allegato II del verbale concordato del 6 aprile 2005, di seguito "accordo 2005 Perù – Spagna" nell'allegato 2.

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1,
di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a) Designazione:

- articolo 3 dell'accordo 1967 Perù – Belgio;
- articolo 3 dell'accordo 2009 Perù – Belgio;
- articolo 3 dell'accordo Perù – Danimarca;
- articolo 3 dell'accordo Perù – Finlandia;
- articoli 8 e 9 dell'accordo Perù – Francia;
- articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Perù – Germania;
- articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Perù – Italia;
- articolo 3 dell'accordo 2001 Perù – Paesi Bassi;
- articolo 3 dell'accordo 1952 Perù – Paesi Bassi;
- articolo 3 dell'accordo Perù – Portogallo;
- articolo 4 dell'accordo 1954 Perù – Spagna;
- articolo 3 dell'accordo 2005 Perù – Spagna;
- articolo 3 dell'accordo Perù – Svezia.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:

- articolo 5 dell'accordo 1967 Perù – Belgio;
- articolo 5 dell'accordo 2009 Perù – Belgio;
- articolo 7 dell'accordo Perù – Danimarca;
- articolo 4 dell'accordo Perù – Finlandia;
- articolo 5 dell'accordo Perù – Francia;
- articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo Perù – Germania;
- articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Perù – Italia;
- articolo 4 dell'accordo 2001 Perù – Paesi Bassi;
- articolo 7 dell'accordo 1952 Perù – Paesi Bassi;
- articolo 4 dell'accordo Perù – Portogallo;
- articolo 11 dell'accordo 1954 Perù – Spagna;

- articolo 4 dell'accordo 2005 Perù – Spagna;
- articolo 7 dell'accordo Perù – Svezia.

c) Sicurezza:

- articolo 7 dell'accordo 2009 Perù – Belgio;
- articolo 12 dell'accordo Perù – Finlandia;
- articolo 15 dell'accordo 2001 Perù – Paesi Bassi;
- articolo 15 dell'accordo Perù – Portogallo;
- articolo 12 dell'accordo 2005 Perù – Spagna.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- articolo 6 dell'accordo 1967 Perù – Belgio;
 - articolo 11 dell'accordo 2009 Perù – Belgio;
 - articolo 4 dell'accordo Perù – Danimarca;
 - articolo 6 dell'accordo Perù – Finlandia;
 - articolo 2 dell'accordo Perù – Francia;
 - articolo 6 dell'accordo Perù – Germania;
 - articolo 5 dell'accordo Perù – Italia;
 - articolo 10 dell'accordo 2001 Perù – Paesi Bassi;
 - articolo 4 dell'accordo 1952 Perù – Paesi Bassi;
 - articolo 6 dell'accordo Perù – Portogallo;
 - articolo 5 dell'accordo 1954 Perù – Spagna;
 - articolo 5 dell'accordo 2005 Perù – Spagna;
 - articolo 4 dell'accordo Perù – Svezia.
-

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).
-